

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Avv. Capparelli Rosaria Amalia in qualità di Sindaco

LA GIUNTA

PREMESSO:

- Che la legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n.208) ha previsto la definizione Nazionale di contrasto alla povertà, adottato con cadenza triennale mediante D.P.C.M. d'intesa con la Conferenza Unificata, finalizzato ad individuare una progressione graduale, nei limiti disponibili, nel raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà;
- in data 26 maggio 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato il Decreto per l'avvio del sostegno all'inclusione Attiva (SIA/REI) su tutto il territorio nazionale a partire dal 2 settembre 2016;
- Che con Decreto Direttoriale del 3.8.2016 è stato adottato dalla Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali, nell'ambito della quale è incardinata l'Autorità di gestione del "PON Inclusione" pubblico n.3/2016 per la presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo programmazione 2014-2020 "PON Inclusione" rivolto agli ambiti territoriali per la realizzazione di interventi di attuazione del sostegno per l'inclusione attiva (SIA/REI);
- Che l'art.4.1 dell'Avviso n.3/2016 - in attuazione del decreto interministeriale 26 maggio 2016 stabiliva il rafforzamento dei servizi necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite agli Ambiti Territoriali per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico dei nuclei beneficiari SIA;
- la nuova misura prevede che l'erogazione del sussidio SIA/REI sia associata ad un progetto di attivazione e inclusione sociale, al fine di accompagnare i beneficiari verso l'autonomia;
- Che Con Decreto Direttoriale n.239 del 28.06.2017 la Direzione generale per l'Inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato ed ammesso a finanziamento il progetto presentato dall'Ambito Socio Assistenziale n.3 "Media Valle Crati";
- Che nell'ambito delle funzioni sopraindicate, gli Ambiti Territoriali dovevano presentare proposte di intervento, facendo riferimento alle Linee Guida per l'attuazione del S.I.A., attuative degli obiettivi individuati nel PON "Inclusione";
- con Decreto Direttoriale n.729 del 18/12/2017 la Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato la Convenzione n. AV3-2016 Cal_ 12 con l'Ambito Socio-Assistenziale n.3 "Media Valle Grati";

DATO ATTO che la ripartizione dei fondi PON per ambito ha assegnato all'Ambito Socio-assistenziale n.3 "Media Valle del Crati" di Montalto Uffugo, ambito di appartenenza di questo comune, la somma di 1.432.549,00 per il periodo 2017/2020 per realizzare le azioni di supporto al sistema di inclusione attiva SIA, attualmente integrato al REI;

ATTESO CHE nell'ambito del progetto è prevista l'attuazione di tirocini per i beneficiari della misura SIA-REI residenti dei comuni dell'ambito;

VISTE le determinazioni dell'Ufficio di Piano:

- n. 32 del 03/03/2020 avente ad oggetto: "Manifestazione d'interesse per l'individuazione di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale per favorire l'autonomia e la riabilitazione e l'inserimento lavorativo di residenti nei comuni dell'Ambito Socio-Assistenziale n.3 "Media Valle del Crati" di Montalto Uffugo ed appartenenti ai nuclei familiari presi in carico nella misura SIA/REI- PON INCLUSIONE 2014/2020 a valere sull'avviso n. 3/2016 – CUP: F11E17000400006. Approvazione avviso e relativi allegati;
- n.56 del 29.06.2020 di riapertura termini del predetto avviso di manifestazione d'interesse;
- n.57 del 29.06.2020 avente ad oggetto "Approvazione avviso tirocini finalizzati all'inclusione sociale finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione presso enti pubblici/privati progetto PON del sostegno per l'inclusione attiva (SIA/REI) di cui all'avviso n. 3/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - FSE 2014-2020, CUP: F11E17000400006;

DATO ATTO che il comune di San Benedetto Ullano partecipava alla predetta manifestazione d'interesse con apposita proposta progettuale approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.38 del 15.07.2020 che prevede la realizzazione di diverse tipologie d'intervento tra le quali manutenzione

immobili comunali, servizi socio-assistenziali, servizi scolastici e socio-culturali, supporto alle attività amministrative degli uffici;

RICHIAMATO il Decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 1527 del 12/02/2019 avente ad oggetto: Attuazione DGR n. 472 del 29/10/2018" Recepimento e Attuazione delle - Linee Guida per i Tirocini di orientamento, formazione e inserimento / reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione -approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con Accordo del 22 Gennaio 2015;

VISTA la determinazione dell'Ufficio di Piano n.92 del 15.09.2020 di approvazione dell'elenco graduatoria dei beneficiari per l'avvio di n.110 tirocini finalizzati all'inclusione sociale relativo al precitato avviso pubblico;

DATO ATTO CHE al comune di San Benedetto Ullano sono stati assegnati n.16 tirocinanti per la realizzazione della progettualità approvata;

VISTO lo schema di convenzione di tirocini finalizzati all'inclusione sociale n.16/2020 da sottoscrivere con il comune capofila del Distretto socio -assistenziale di appartenenza;

RITENUTO pertanto di prendere atto della graduatoria approvata dall'Ufficio di Piano del Distretto Socio assistenziale n.3 Media Valle del Crati per la realizzazione dei tirocini in oggetto ed di approvare lo schema di convenzione di disciplina dei tirocini, da sottoscrivere con il comune capofila del Distretto;

RITENUTO altresì di ripartire i sedici soggetti assegnati agli interventi per come di seguito indicato:

- 6 - manutenzione degli immobili comunali ed altri servizi afferenti al settore tecnico;
- 6 - assistenza alla persona (es Assistenza domiciliare, accompagnamento, altro) ;
- 4 - servizi scolastici, attività amministrative e culturali (es. biblioteca, eventi , altro);

demandando al servizio amministrativo la pubblicazione dell'avviso per la raccolta delle istanze da parte degli interessati al servizio di assistenza domiciliare al fine dell'avvio di detto servizio impartendo le seguenti direttive:

- Determinazione del termine di sette giorni per l'acquisizione delle domande al fine di consentire il tempestivo avvio del servizio, stabilendo sempre aperto detto termine;
- Requisiti per l'accesso al servizio:
 - Residenza nel comune di San Benedetto Ullano;
 - Essere in una delle seguenti condizioni:
 - anziano ultrasessantacinquenne e/o soggetto in precarie condizioni fisiche;
 - disabile;

Costituiranno diritto di precedenza sugli altri aspiranti:

- la non attribuzione di altri emolumenti, contributi o assegni derivanti da normative assistenziali (es. indennità di accompagnamento, contributi L 104/92);
- la non convivenza con familiari ad eccezione del coniuge;
- Sulla base del numero degli aventi diritto e delle risorse a disposizione verranno stabilite le ore settimanali di assistenza domiciliare (garantendo un minimo di due ore settimanali).

ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art.49 del Dlgs 267/2000;

VISTO il decreto legislativo n.267/2000;

PROPONE

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente disposto e s'intende qui riportata, confermata e trascritta;
2. Di prendere atto della graduatoria approvata dall'Ufficio di Piano del Distretto

Socio assistenziale n. 3 "Media Valle del Crati" con determinazione n.92 del 15.09.2020, per l'avvio di n.110 tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione presso enti pubblici/privati - progetto PON INCLUSIONE 2014/2020 sostegno per l'inclusione attiva (SIA/REI) di cui all'avviso n. 3/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - FSE 2014-2020, CUP: F11E17000400006, e dell'assegnazione al comune di San Benedetto Ullano di sedici tirocinanti;

3. Di approvare l'allegato schema di convenzione tirocini finalizzati all'inclusione sociale composta di 12 articoli, da sottoscrivere con il Distretto Socio assistenziale n. 3 "Media Valle del Crati";

4. Di ripartire i sedici tirocinanti assegnati agli interventi per come di seguito indicato:

- 6 - manutenzione degli immobili comunali;
- 6 - assistenza alla persona (es Assistenza domiciliare, accompagnamento, altri);
- 4 - servizi scolastici, attività amministrative e culturali (es. biblioteca eventi, altri);

demandando al servizio amministrativo la pubblicazione dell'avviso per la raccolta delle istanze da parte degli interessati al servizio di assistenza domiciliare al fine dell'avvio di detto servizio impartendo le seguenti direttive:

- Determinazione del termine di sette giorni per l'acquisizione delle domande al fine di consentire il tempestivo avvio del servizio, stabilendo sempre aperto detto termine;
- Requisiti per l'accesso al servizio:
 - Residenza nel comune di San Benedetto Ullano;
 - Essere in una delle seguenti condizioni:
 - anziano ultrasessantacinquenne e/o soggetto in precarie condizioni fisiche;
 - disabile;

Costituiranno diritto di precedenza sugli altri aspiranti:

- la non attribuzione di altri emolumenti, contributi o assegni derivanti da normative assistenziali (es. indennità di accompagnamento, contributi L 104/92);
- la non convivenza con familiari ad eccezione del coniuge;

Sulla base del numero degli aventi diritto e delle risorse a disposizione verranno stabilite le ore settimanali di assistenza domiciliare (garantendo un minimo di due ore settimanali).

5. Di demandare ai responsabili del servizio amministrativo e finanziario i conseguenti adempimenti per la realizzazione dei tirocini secondo la proposta progettuale approvata e le direttive impartite dall'Ufficio di piano distrettuale;

6. Di dichiarare la immediata eseguibilità della deliberazione ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta in oggetto;

Visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Visto i pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi interessati;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta riportata in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e s' intende qui espressamente richiamata, confermata e trascritta.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente, con votazione unanime, riscontrata l' urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

UFFICIO

Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

Data 14/10/2020

F.to

Dssa Daniela Goffredo

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

F.to

Rag. Gino Santoro

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)

Il relativo impegno di spesa, per complessivi € viene annotato sul Capitolo Codice del bilancio

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Data 14/10/2020

F.to

Rag. Gino Santoro

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale

Il Sindaco

F.to

Dott.ssa Daniela Goffredo

F.to

Avv. Capparelli Rosaria Amalia

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line con il N. il e per quindici giorni consecutivi.

Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 D.L.vo 267/2000) con nota del

Prot. n° *2937*

Il Segretario Comunale

F.to

Dott.ssa Daniela Goffredo

Prot. n. 2936

La sujestesa deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

☐ è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data: 0

Il Segretario Comunale

F.to

Dott.ssa Daniela Goffredo

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.



Il Segretario Comunale

Dott.ssa Daniela Goffredo

Daniela Goffredo



UNIONE EUROPEA
Fondi SIE

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

All. "B" DDG n. 1527 del 12/02/2019



REGIONE CALABRIA

CONVENZIONE TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE

(DDG n.1527 del 12/02/2019)

Convenzione n. 16 /2020

Prot. n. _____ del _____

TRA

Distretto Socio-Assistenziale N.3-“Media Valle Crati Comune Capofila Montalto Uffugo”, di seguito denominato “soggetto promotore”, con sede in Piazza Francesco De Munno,1 – 87046 Montalto Uffugo (CS), Codice Fiscale/ Partita IVA : 00348990789, rappresentato dall’Avvocato Pietro Caracciolo, nato a Cosenza il 22/06/1959, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune Capofila di Montalto Uffugo.

E

Comune di San Benedetto Ullano di seguito denominato “soggetto ospitante”, con sede legale in Via A. Milano - 87040 San Benedetto Ullano, Codice fiscale 98005840784, partita IVA n.00520700782 Rappresentato dal Sindaco Capparelli Rosaria Amalia nata a Busto Arsizio (VA) il 20/07/1963.

PREMESSO CHE:

- i tirocini di cui al presente atto presuppongono obbligatoriamente una presa in carico del tirocinante da parte dei servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti;
- il tirocinante ha un case manager di riferimento individuato dal soggetto giuridico che lo ha in carico;
- le attività oggetto del tirocinio devono essere coerenti con il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) definito in sede di presa in carico;
- il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso;
- il soggetto ospitante è in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (Testo Unico in



materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche, e con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche;

- il soggetto ospitante è a conoscenza che può attivare tirocini solo se non ha effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
- il soggetto ospitante è a conoscenza che può attivare tirocini solo se non ha procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui accordi con le organizzazioni sindacali prevedano tale possibilità;
- il soggetto ospitante è in regola con l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro;
- il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante; come previsto dalle "Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento" Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017 allegato alla DGR n. 631 del 11/12/2017;
- il soggetto giuridico Ente Capofila, con propria comunicazione "Determina del Coordinatore dell'Ufficio di Piano n.56 del 29/06/2020", ha accettato di sostenere il costo delle coperture assicurative;
- il soggetto giuridico Ente Capofila, con propria comunicazione "Determina del Coordinatore dell'Ufficio di Piano n.56 del 29/06/2020", ha accettato di sostenere il costo dell'indennità.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della Convenzione

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture al massimo n. tirocinante/i indicati del soggetto promotore, di cui n. anche contemporaneamente. Per ogni singolo tirocinio viene redatto un Progetto formativo personalizzato concordato tra i sottoscrittori della presente convenzione e l'ente che ha in carico il tirocinante. Nel Progetto personalizzato sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio.

Il Progetto personalizzato costituisce parte e integrante della presente Convenzione.

Art. 2

Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore si impegna a:

- collaborare con l'ente che ha in carico il tirocinante e con il soggetto ospitante alla redazione dei singoli progetti personalizzati di tirocinio, nonché alla stesura del Dossier individuale del tirocinante;
- garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) definito in sede di presa in carico, attraverso un costante confronto con il *case manager* del tirocinante;
- promuovere il buon andamento del tirocinio attraverso un'azione di presidio e



monitoraggio gestita congiuntamente con il *case manager* dell'ente che ha in carico il tirocinante;

- fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
- individuare un referente/tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio;
- supportare il tirocinante e il soggetto ospitante nelle procedure amministrative connesse alla gestione del tirocinio;
- segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel Progetto Personalizzato e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal Progetto Personalizzato o comunque svolga attività riconducibili ad un rapporto di lavoro;
- contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini;
- rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione in cui, sulla base della valutazione del soggetto ospitante, del *case manager* e della relazione finale dello stesso tirocinante, vengano indicate le attività svolte;
- supportare il tirocinante nelle procedure connesse al riconoscimento delle competenze acquisite ai fini dell'eventuale registrazione dell'esperienza acquisita secondo le modalità previste dalla Regione Calabria.

Articolo 3

Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- collaborare con l'ente che ha in carico il tirocinante e con il soggetto promotore alla stesura dei singoli progetti personalizzati di tirocinio e al Dossier del tirocinante;
- garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) definito in sede di presa in carico, attraverso un costante confronto con il *case manager* del tirocinante;
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con i singoli progetti personalizzati;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dai singoli progetti personalizzati;
- assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni ed equipaggiamenti idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- collaborare con il *case manager* dell'ente che ha in carico il tirocinante nelle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio;
- comunicare in forma scritta al soggetto promotore ed al *case manager* dell'ente che ha in carico il tirocinante le eventuali variazioni inerenti il progetto personalizzato (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);
- concordare con il *case manager* dell'ente che ha in carico il tirocinante e comunicare al

- soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni di infortuni;
 - comunicare al soggetto promotore e al case manager dell'ente che ha in carico il tirocinante l'eventuale perdita dei propri requisiti previsti dalla normativa regionale;
 - valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.

Art. 4 Tutorato

Il soggetto promotore, in qualità di responsabile organizzativo del tirocinio, ha il compito di assistere e supportare il tirocinante e di monitorare e verificare l'attuazione del Progetto personalizzato. A tal fine individua un referente/tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio ovvero si avvale del case manager dell'ente che ha in carico il tirocinante.

Il soggetto ospitante designa un tutor che, in veste di responsabile dell'attuazione del Progetto personalizzato, affianca e supporta il tirocinante per l'intera durata del percorso formativo.

Il tutor dovrà essere individuato tra i lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto personalizzato.

Se il tirocinio si svolge in diversi settori aziendali, la funzione di tutor può essere affidata a più di un soggetto.

In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto che sia in grado di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto, dandone comunicazione al soggetto promotore e al tirocinante.

I riferimenti del case manager e del tutor e i relativi compiti e responsabilità sono indicati nel Progetto personalizzato.

Articolo 5 Diritti e doveri del tirocinante

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto personalizzato seguendo le indicazioni del case manager e del tutor, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio;
- redigere, con il supporto del case manager e del tutor del soggetto ospitante, una relazione finale sull'esperienza di tirocinio.
- Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento previo

confronto con il case manager e dando motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione maternità e paternità obbligatoria, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi come tali quelli che si protraggono per un periodo



pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi.

Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Al tirocinante viene rilasciata dal soggetto promotore l'attestazione delle attività svolte, di cui all'allegato D) al decreto dirigenziale regionale N°.1527 del 12/02/2019.

Il tirocinante ha diritto di essere supportato nelle procedure connesse al riconoscimento delle competenze acquisite dell'esperienza, secondo le modalità previste dalla Regione Calabria.

Il tirocinante, qualora abbia svolto almeno la percentuale minima prevista dalla disciplina regionale ha diritto di ricevere l'indennità prevista dal progetto di tirocinio.

Art. 6 Garanzie Assicurative

Il costo della copertura assicurativa è sostenuto **dal Soggetto Promotore;**

Ogni tirocinante è assicurato, **dal Soggetto Ospitante:**

- presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
- Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel Progetto personalizzato.
- In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore.

Art. 7 Indennità

Il costo dell'indennità è sostenuto **,dal Soggetto Promotore**

Al tirocinante spetta una indennità di importo non inferiore a 500 euro mensili lordi per come indicato nel Progetto Formativo personalizzato.

Art. 8 Comunicazioni

Il soggetto ospitante provvede alle Comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga o cessazione del tirocinio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il soggetto promotore ha l'obbligo di inviare, solamente in formato elettronico, la convenzione ed il progetto personalizzato al servizio competente in materia di Politiche del Lavoro della Regione Calabria.

Nel rispetto delle norme sulla riservatezza, le parti si impegnano a trasmettere alla Regione Calabria eventuali ulteriori documenti e informazioni utili ai fini del monitoraggio dei percorsi di tirocinio e degli eventuali inserimenti lavorativi post-tirocinio.



UNIONE EUROPEA
Fondi SIE

PON
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Art. 9

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata dal..... al 30/06/2021, eventualmente prorogabile. Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

Art. 10

Recesso

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante possono recedere unilateralmente nei seguenti casi:

- gravi e/o reiterati inadempimenti da parte del tirocinante rispetto al contenuto e alle finalità del Progetto personalizzato;
- impossibilità oggettiva di conseguire, comunque, gli obiettivi formativi del Progetto personalizzato;
- comunicazione motivata di interruzione del tirocinio da parte del tirocinante.

Il soggetto promotore può recedere unilateralmente altresì nel caso in cui il soggetto ospitante non riesca a garantire il regolare svolgimento del tirocinio e, comunque, nel caso di gravi e/o reiterate inadempienze del medesimo rispetto agli impegni assunti con la presente convenzione.

Il recesso dovrà essere comunicato all'altra parte e al tirocinante in forma scritta.

Art. 11

Trattamenti dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono il soggetto ospitante, il soggetto promotore e l'ente che ha la presa in carico del tirocinante.

Art. 12

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia, con particolare riferimento alla regolamentazione regionale.

Il soggetto promotore

Il soggetto ospitante